REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 64/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari OMC di formaggio e di burro della Nuova Zelanda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ([1]), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il titolo 2, capo III, sezione 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari ([2]), definisce le norme relative alla gestione dei contingenti d'importazione per taluni paesi terzi figuranti nell'allegato III.B del suddetto regolamento. Tali norme prevedono il rilascio di un titolo di importazione su presentazione del corrispondente certificato IMA 1.

(2) L'esperienza acquisita in materia di gestione dei contingenti tariffari applicabili al formaggio neozelandese (numeri di contingente 09.4514 e 09.4515) ha dimostrato che un sistema comportante una riduzione dell'onere amministrativo per gli importatori e per gli organismi che rilasciano i titoli presso gli Stati membri sarebbe in grado di offrire una gestione altrettanto efficace dei suddetti contingenti. Nell'ambito di tale sistema, il certificato IMA 1 continua a svolgere la funzione di dimostrare l'origine e l'ammissibilità delle merci importate ma il rilascio dei titoli di importazione non è più soggetto alla presentazione del certificato in parola. È quindi opportuno subordinare tali contingenti alle norme del regolamento (CE) n. 2535/2001, titolo 2, capo I.

(3) Allo scopo di evitare la speculazione pur garantendo un utilizzo massimale dei contingenti tariffari per il formaggio neozelandese, occorre limitare le domande di titoli al 25 % del rispettivo contingente disponibile.

(4) Tenuto conto della stagionalità della produzione lattiera in Nuova Zelanda, dell'evoluzione dei prezzi e del tempo necessario alla spedizione dei prodotti di cui trattasi verso l'Unione, occorre prevedere una terza serie di attribuzione di titoli nel mese di settembre per i contingenti di cui all'allegato I, parte K, e all'allegato III, parte A.

(5) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 va quindi modificato in conseguenza.

(6) Onde lasciare ai richiedenti, alle autorità competenti ed agli Stati membri un lasso di tempo sufficiente per conformarsi alle nuove norme, è opportuno che tali norme si applichino a decorrere dall'anno contingentale 2014.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

1) all'articolo 5 è aggiunto il seguente punto:

«k) contingenti previsti nell'allegato I, parte K.»;

2) all'articolo 6, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«nell'allegato I figurano i contingenti tariffari, i dazi applicabili, i quantitativi annui massimi da importare, i periodi del contingente tariffario d'importazione e la loro ripartizione in sottoperiodi.»;

3) all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

([1]) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
([2]) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.